COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 50

Riunione del 3.3.2010

44.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Anna Gigli, n.q. Presidente p.t. Volley Marina di Massa
- Volley Marina di Massa n.p.Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.- relatore
- Avv. Claudio Zander - Componente
- Avv. Marco De Bonis - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva alla Commissione Giudicante Nazionale:
Anna Gigli, "*per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto FIPAV e 21, 24 e 28 R.A.T., nonché della normativa vigente in materia di tesseramento online, proceduto al tesseramento deghli atleti Alberto Mattei, Basllestracci Manuel, Attuoni Andrea, Andreazzoli Nicola, Pom Marco, Cozzi Edoardo, Buffa Elia e Buffa Dario, senza che gli stessi avessero sottoscritto preventivamente il modulo di primo tesseramento, il possesso del quale era condizione per attivare la procedura di tesseramento online*"
Volley Marina di Massa, "*a titolo di responsabilità ex art. 55, n. 3, lett. a), R.G., peri fatti sopra contestati al proprio presidente*".
* * *
Con provvedimento del 10 febbraio 2010 la CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e convocava le parti per la riunione in data 3 Marzo 2010.
Alla riunione del 17/03/2010 nessuno è comparso per i deferiti mentre per la Procura Federele era presente l'Avv.Militerni il quale, riportandosi alla relazione ex art 72 R.G, insisteva per l'applicazioni delle sanzioni della sospensione da ogni attività federale del Presidente Anna Gigli e per la multa di € 400,00 a carico del sodalizio.

La Commissione Giudicante nazionale

esaminati gli atti, premesso che:
Risulta provato che numerosi atleti formalmente vincolati con la Volley Marina di Massa, non solo non hanno mai sottoscritto i moduli di tesseramento ma hanno anche disconosciuto le firme apposte sui moduli di tesseramento che li riguardavano.

./.

Peraltro dal raffronto delle firme apposte sulla documentazione prodotta dai deferiti con quelle di confronto prodotte dagli atleti stessi è risultato evidente che le stesse non provengono dallo stesso pugno.
Ciò ha già comportato, all'esito dei necessari accertamenti, la revoca dei tesseramenti da parte dell'Ufficio tesseramenti FIPAV.
Peraltro, nel corso delle indagini è anche emersa la probabile contraffazione delle firme del Presidente del C.P. di Massa Carrara, Piero Grassi, apposte per ratifica sui medesimi moduli di tesseramento.
In ordine a tali fatti, non ancora contestati ai deferiti, questa commissione, con separata ordinanza, ha nuovamente trasmesso gli atti alla procura Federale per i provvedimenti del caso.
Ciò premesso, per quanto strettamente attiene al presente procedimento, avente ad oggetto esclusivamente la richiesta di tesseramento di numerosi atleti inoltrata invia telematica senza che prima ofsse stata raccolta la loro firma, questa Commissione osserva:
l'Ufficio Tesseramento nel mese di ottobre 2009, alla luce dei numerosi esposti provenienti dagli atleti in epigrafe elencati con i quali gli stessi dichiaravano di non aver sottoscritto alcun modulo di tesseramento e dell'evidente difformità delle firme apposte sugli esposti e quelle invece presenti sui moduli di tesseramento, revocava i tesseramenti disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Quest'ultima, accertati i fatti, procedeva quindi, come sopra riferito, all'instaurazione del giudizio
Dal disconoscimento delle firme ad opera degli atleti consegue che il tesseramento on line degli stessi sia intervenuto in difetto della preventiva acquisizione della sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 24 RAT , la domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
Detta modulistica è quella indicata dalle Norme Generali per l'affiliazione e il Tesseramento, e, in particolare, nella guida pratica 2009-2010.
Le norme da ultimo indicate prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.
E' dunque logico che la violazione del suddetto obbligo comporti responsabilità disciplinare dei Presidenti che al tesseramento on line hanno proceduto in difetto della prescritta verifica di autenticità e completezza delle sottoscrizioni necessarie a termini dell'art. 24 RAT.

./.

E ciò non solo e non tanto per la violazione del dovere di lealtà e probità sportiva comunque incombente su ciascun tesserato o affiliato e, generalmente, salvaguardato dalle norme dell'ordinamento sportivo federale, quanto, in casi analoghi a quello di specie per la specifica previsione degli artt. 28 e 29 RAT che rispettivamente prevedono la revoca del tesseramento effettuato in modo difforme dalle prescrizioni normative, e la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento, prescrivendo a tal fine che l'Ufficio Tesseramento trasmetta alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo.

In simile quadro normativo, è compito di questa Commissione Giudicante Nazionale verificare che quanto riferito dalla Procura risulti corroborato dal necessario supporto probatorio, graduando, conseguentemente le sanzioni applicabili sulla base dell'elemento soggettivo che all'infrazione ha dato luogo.

Nel caso di specie l'irregolarità del tesseramento è venuta alla luce attraverso numerosi esposti degli atleti e accertata senza alcuna forma di cooperazione da parte dei rappresentanti del sodalizio che hanno certamente agito con dolo.

Gli accadimenti risultano pienamente comprovati dalle dichiarazioni dell'atleta, dai rilevi dell'Ufficio Tesseramento e dell Procura Federale.

La violazione delle norme federali è stata poi appurata senza alcuna cooperazione da parte degli incolpati.

P.Q.M.

applica la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro della sirg.ra Anna Gigli e la sanzione dela multa di € 400 per il sodalizio Volley Marina di Massa.

Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione.

Roma 29 marzo 2010

F.to Il Vice Presidente
Avv. Thomas Martone

Roma,